

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

C.T.U. e motivazione del giudice

In materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio ([consulente tecnico](#)), assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del proponente.

NDR: in tal senso Cass. n. 23362 del 2012.

Tribunale di Milano, sentenza del 10.1.2020, n. 135

...omissis...

Nel merito, l'opposizione proposta da MMM s.r.l. è parzialmente fondata e, pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo impugnato e riconosciuta la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti di seguito precisati.

Occorre chiarire innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina – che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova; per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).

Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita».

Ebbene, parte opposta creditrice ha prodotto in giudizio gli ordini con cui MMM s.r.l. ha commissionato a CCC s.p.a. le forniture di mobili e le opere ivi descritte (doc. da 1 a 7) nonchè documentazione comprovante l'adempimento di CCC s.p.a. in relazione agli ordini ricevuti da MMM s.r.l. (D.D.T, rapporti di consegna e dichiarazione sottoscritta il 21.07.2015 dalla MMM s.r.l.; doc. da n. 8 a n. 24). L'opposta ha inoltre allegato la documentazione contabile con le fatture indicanti il corrispettivo delle opere e forniture di cui agli ordini per un totale di Euro. 126.723,16 (doc. da 1 a 14 del fascicolo del monitorio).

Risulta documentato e non contestato che MMM s.r.l. ha effettuato pagamenti in favore dell'opposta per complessivi Euro. 103.573,29.

Pertanto CCC s.p.a. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per il saldo residuo di Euro 23.149,87.

Parte opponente, in ogni caso, non ha contestato il valore delle opere realizzate dall'opposta e nulla ha eccepito in merito alla ricostruzione contabile del rapporto operata da controparte.

MMM s.r.l. ha eccepito, in particolare, la mancata ultimazione delle opere pattuite e l'esistenza di gravi vizi e difformità con riferimento al pavimento galleggiante del primo piano, oggetto dell'ordine n. 7436 del 07.05.2015, e alle pareti in vetro della sala riunioni; pertanto, ha chiesto in via riconvenzionale dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto d'opera del 7 maggio 2015, con condanna di CCC S.p.A. al risarcimento dei danni per l'eliminazione dei vizi e delle difformità denunciate, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico aziendale.

Ebbene, non è dubbio che il contratto oggetto di causa (doc. 1 di parte opposta e 2 di parte opponente) va qualificato come contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e installazione di opere e arredi.

In tema di appalto, occorre ricordare i principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667,1668,1669 c.c., che disciplinano l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti. Pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c.

(Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006).

Ne consegue, dunque, che la disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. può essere esercitata solo dopo la consegna dell'opera, consegna che presuppone l'ultimazione dell'opera stessa.

Nel caso in esame, gli esiti della C.T.U. espletata dal geom. *omissis* hanno confermato che le opere commissionate sono state comunque completate benchè in parte difettose.

Deve ritenersi, allora, che quanto domandato in via riconvenzionale dall'opponente vada inquadrato nell'ambito dei rimedi riconosciuti dalla garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c.

Come noto, l'articolo 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'articolo 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche l'azione di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore nonché quella di risoluzione se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. Ai sensi dell'art. 1667 comma 1-2 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.

Ebbene, l'appaltatrice CCC S.p.A ha eccepito la decadenza dalla garanzia per mancata contestazione dei vizi nei termini di legge.

Tale eccezione è infondata.

Con riferimento al pavimento galleggiante è pacifico che la posa in opera dello stesso è avvenuta in data 31.07.2015 (al riguardo è appena il caso di rilevare che il termine del 5.07.2015 previsto in contratto non è stato pattuito come essenziale e, in ogni caso, è pacifico che la committente ha manifestato interesse all'esecuzione anche successivamente alla scadenza del termine indicato).

Parte opponente, al riguardo, ha documentato di avere tempestivamente denunciato le problematiche relative al pavimento con lettera del 24.09.2015 (doc. 3) seguita da ulteriore comunicazione dell'1.10.2015 (doc. 5).

In ogni caso, è documentato e non contestato che la ditta appaltatrice, a seguito di deversi sopralluoghi, aveva acconsentito ad eseguire interventi volti a risolvere le problematiche al pavimento lamentate da MMM s.r.l. (cfr. lettera inviata da CCC il 17.12.2015; doc. 8 di parte opponente) e che gli stessi venivano effettuati in data 4-5 gennaio 2016.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nello stabilire che "in tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno a eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di fare, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. In assenza di un espresso accordo novativo - pertanto - non si verifica un fenomeno estintivo sostitutivo, bensì si assiste al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 1667 del Cc, che si aggiunge a quella originaria di garanzia" (così, ex plurimis, Cass. 2018 n. 62; Cass 2015 n. 25541; Cass. 2012, n. 6263).

Nel caso di specie, pertanto, con riferimento ai vizi del pavimento galleggiante, non sarebbe stata comunque necessaria alcuna denuncia.

Per quanto concerne poi le pareti a vetro (rectius pareti attrezzate) va rilevato che ogni questione risulta assorbita dalla circostanza che nessuno dei vizi lamentati dall'opponente è stato riscontrato dal C.T.U. (v. pag. 13 dell'elaborato ove il C.T.U. afferma che le pareti mobili, le porte interne e le pareti attrezzate sono esenti

da vizi e/o difetti). Su tale ultimo punto le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate da parte opponente.

Il C.T.U. ha invece riscontrato vizi al pavimento sopraelevato (o galleggiante).

In particolare l'ausiliario ha avuto modo di accertare che il pavimento sopraelevato è affetto da vizi e difetti causati da: - carenza di posa con adeguati distanziatori cuneiformi di materiale plastico o ligneo fissati alla parete per garantire l'ottimale allineamento delle fughe e impedire slittamenti verso le pareti perimetrali; - assenza delle traverse in acciaio con funzioni di travi di collegamento della sottostante struttura costituita dalle colonnine di acciaio (v. pag. 13 della relazione C.T.U.).

Tali vizi devono certamente ritenersi imputabili alla ditta appaltatrice che ha eseguito la posa in opera del pavimento e che non ha fornito la prova liberatoria.

Per quanto riguarda l'emendabilità di tali difetti il C.T.U. (pag. 14 della relazione) ha ritenuto possibile porvi rimedio compiendo le integrazioni, fornendo e posando le necessarie traverse che garantiscono maggiore stabilità mantenendo la costante distanza e linearità (pag. 14 della relazione).

La quantificazione degli interventi necessari viene, pertanto, determinata in Euro 4.031,64 oltre IVA per le opere di ripristino dei traversi mancanti ed Euro 2.570,40 oltre IVA per il fissaggio dei pannelli perimetrali con cunei di legno, per lo spostamento degli arredi e per le opere di sostegno degli arredi fissi (pag. 15 della relazione): per un totale di Euro 6.602,04 oltre IVA.

Le conclusioni del C.T.U., formulate sulla base di rilievi dettagliati e approfondite valutazioni, devono ritenersi adeguatamente motivate e vengono pienamente condivise dal giudicante, anche nella parte in cui sono state confutate le osservazioni dei rispettivi C.T.P.. Il C.T.U., del resto, ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.

Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriate preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (v. Cass. n. 23362 del 2012).

Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario del Giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni dei C.T.P.. Ciò posto, occorre innanzitutto osservare che il fatto che il C.T.U. abbia concluso per l'agevole emendabilità dei vizi rilevati ("è possibile e facilmente porre rimedio compiendo le integrazioni fornendo e posando le necessarie traverse che garantiscono maggiore stabilità mantenendo la costante distanza e linearità"; pag. 14 della relazione) esclude che possa trovare accoglimento la domanda di parte opponente di risoluzione del contratto ex art. 1668, rimedio esperibile solo allorchè le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.

Va accolta, invece e per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale dell'opponente volta alla condanna dell'appaltatrice opposta al pagamento del costo necessario per gli interventi di eliminazione dei vizi, determinati come detto in Euro 6.602,04, al netto dell'IVA (essendo MMM s.r.l. società di capitali che svolge esercizio di impresa ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72 e, dunque, soggetto passivo IVA ex art. 17 DPR 633/72 abilitato a portare in detrazione ex art. 19 DPR 633/72 l'IVA pagata sulle fatture ricevute relative ai predetti lavori; Cass. n. 1688/2010).

A tale importo, da ritenersi già attualizzato (quale debito di valore avente natura risarcitoria) alla data della consulenza tecnica (16.05.2019), devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (11.10.2016), da calcolarsi sui

singoli scaglioni da devalutare dalla data della domanda e via via rivalutati fino al saldo (Cass. SU, n. 1712/1995), ottenendosi la somma di Euro 6.677,60.

Non può essere accolta, infine, la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico aziendale proposta, sempre in via riconvenzionale, da MMM s.r.l..

Invero, parte opponente, pur essendone onerata, non ha fornito alcuna prova in merito alla necessità di procedere alla chiusura dell'attività durante l'esecuzione dei lavori di ripristino; lo stesso C.T.U. ha evidenziato che l'esecuzione di tali lavori comporterebbe solo interferenze nelle attività svolte all'interno degli uffici ma non anche l'interruzione dell'attività medesima.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l'opponente non ha neppure allegato documentazione contabile (bilanci, libro IVA vendite, ecc.) dalla quale poter determinare il preteso danno da "fermo tecnico".

Nè può soccorrere l'invocato ricorso all'equità giudiziale in quanto "l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza" (Cass. n. 10607/2010).

In definitiva, operata la compensazione tra il credito risarcitorio spettante a MMM s.r.l., pari ad Euro 6.677,60, e il credito per il saldo dei lavori spettante all'opposta, pari ad Euro 23.149,87, residua un credito finale in favore di CCC S.p.A pari ad Euro 16.472,27.

Ne consegue che, in accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato e, conseguentemente, parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di Euro 16.472,27, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 decorrenti dalla domanda giudiziale al soddisfo (e non dalla scadenza delle fatture al saldo attesa la riduzione del corrispettivo accertata nella presente sentenza).

Per quanto riguarda le spese del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca (attesa la riduzione della pretesa creditoria dell'opposta e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente), sussistono giusti motivi per dichiararle compensate in misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di parte opponente, in quanto soccombente in via prevalente.

Le stesse si liquidano d'ufficio come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014 (tenuto conto dello scaglione in base al decisum). Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, restano a carico di entrambe le parti in misura della metà.

PQM

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. *omissis*, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo *omissis* proposta da MMM s.r.l. nei confronti di CCC S.p.A., con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.10.2016, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione avanzata nell'interesse di MMM s.r.l., e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto ingiuntivo *omissis* e, operata la compensazione fra il residuo credito vantato dall'opposta e il controcredito risarcitorio spettante all'opponente, condanna l'opponente MMM s.r.l. al pagamento, in favore dell'opposta CCC S.p.A, della somma di Euro 16.472,27, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda giudiziale al soddisfo; rigetta ogni altra domanda di

parte opponente; condanna parte opponente al pagamento dei due terzi delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse, già operata la compensazione, in Euro 3.224,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; pone le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 13.06.2019, a totale e definitivo carico di entrambe le parti in misura della metà.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

